

## **Ordinanza sulla classificazione di materiale dell'esercito**

del 17 aprile 1978

---

*Il Dipartimento militare federale,*

visto l'articolo 9<sup>bis</sup> dell'ordinanza del 31 gennaio 1968<sup>1)</sup> sulle attribuzioni,  
*ordina:*

### **Art. 1** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> Nel senso della presente ordinanza sono considerati materiale dell'esercito, gli oggetti interi, i gruppi e i sottogruppi organici nonché le parti staccate che servono a scopi militari. Si tratta segnatamente di armi, sistemi d'arma, munizioni, apparecchi, gruppi ausiliari, strumenti, materiali di cifratura, oggetti d'equipaggiamento, veicoli, imbarcazioni, aeromobili, impianti, modelli, prototipi, parti componenti, pezzi di ricambio, sostanze liquide e gassose. Il materiale oggetto di ricerca, sviluppo, fabbricazione o modificazione è assimilato al materiale finito o già introdotto presso la truppa.

<sup>2</sup> La presente ordinanza è applicabile a tutte le persone che hanno accesso al materiale dell'esercito, che lo studiano, sviluppano, collaudano, fabbricano, utilizzano, riparano, modificano o gestiscono.

### **Art. 2** Classificazione

<sup>1</sup> Il capo dello Stato maggiore generale classifica nella categoria **SEGRETO**, d'intesa con i capi degli aggruppamenti interessati, il materiale dell'esercito che, nell'interesse della difesa integrata, dev'essere particolarmente protetto.

<sup>2</sup> Questa classificazione non deve necessariamente corrispondere a quella assegnata ai documenti degli incarti.

### **Art. 3** Trattazione

Dopo aver sentito gli aggruppamenti interessati e l'Intendenza del materiale da guerra, il capo dello Stato maggiore generale emana istruzioni sul modo di trattare il materiale **SEGRETO** dell'esercito; esse concernono segnatamente:

- a. il contrassegno d'identificazione (classificazione);
- b. la tenuta del controllo;
- c. l'autorizzazione d'accesso;

<sup>1)</sup> **RS 510.21**



- d. le precauzioni da prendere in occasione dell'uso;
- e. l'immagazzinamento;
- f. il trasporto;
- g. la rimessa in efficienza;
- h. i controlli;
- i. l'abrogazione della classificazione;
- k. la liquidazione.

#### **Art. 4** Avvenimenti particolari

Chiunque accerta o presume che materiale dell'esercito classificato nella categoria SEGRETO è messo in pericolo, è scomparso o è accessibile a persone non autorizzate deve avvisare senza ritardo il suo superiore. Quest'ultimo prende immediatamente le misure di precauzione che s'impongono e informa subito lo Stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale, sezione tutela del segreto, nonché il servizio interessato.

#### **Art. 5** Esecuzione

Il capo dello Stato maggiore generale è incaricato dell'esecuzione.

#### **Art. 6** Applicazione di altre disposizioni

<sup>1</sup> Sono riservate le istruzioni particolari del comando dell'esercito per il servizio attivo.

<sup>2</sup> Le prescrizioni relative ai documenti militari classificati e alla protezione delle opere militari sono pozziori alle disposizioni della presente ordinanza.

#### **Art. 7** Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogate:

- a. le direttive del capo dello Stato maggiore generale del 10 febbraio 1965 <sup>1)</sup> concernenti il segreto dei dati classificati che riguardano il materiale militare;
- b. le prescrizioni del capo dello Stato maggiore generale del 2 giugno 1971 <sup>1)</sup> concernenti l'accesso alle prove e dimostrazioni di materiale militare.

#### **Art. 8** Disposizioni transitorie

Le prescrizioni della presente ordinanza devono essere applicate entro il termine di cinque anni al materiale dell'esercito già fabbricato o in possesso della truppa, oppure che è oggetto di ricerca, sviluppo, collaudo, fabbrica-

<sup>1)</sup> Non pubblicate nella RU.

zione o modificazione e che per la sua importanza deve essere classificato nella categoria SEGRETO.

**Art. 9** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1<sup>o</sup> luglio 1978.

17 aprile 1978

Dipartimento militare federale:  
Gnägi